

N. 414

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni
venatorie aderenti al CONI

ONOREVOLI SENATORI. - È aperta da lungo tempo una importante questione, più volte esaminata anche in sede parlamentare: quella della presenza nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non della sola Federcaccia come avviene attualmente, ma di una confederazione che raggruppi tutte le associazioni venatorie riconosciute dalla legge. Cio è tanto più necessario se si pensa ai compiti, assai impegnativi, che la riforma della caccia affida ai cacciatori.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, infatti, chiamando tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro adesione a questa o quella associazione, a gestire la fauna e l'ambiente nel territorio loro assegnato, li trasforma da consumatori in produttori di risorse.

Il loro contributo alla battaglia per la tutela della natura diventa così insostituibile.

La normativa vigente stabilisce però che, per ogni attività sportiva, possa essere presente nel CONI solo una federazione di specialità (articolo 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426).

Taluni hanno obiettato che ciò non costituirebbe un ostacolo a consentire la presenza nel CONI, non di una federazione, ma di

una confederazione di autonome associazioni venatorie.

Altri invece sostengono che occorra una legge di modifica della vecchia normativa. Tale modifica sembrava potesse apportarsi nel corso della discussione alla Camera dei deputati sulla riforma dello sport. È accaduto poi che il lavoro della Commissione di merito si sia arenato e che della riforma non si sia più parlato. Così purtroppo avviene da oltre cinquanta anni, visto che l'ultima legge sullo sport reca la data del 1942 (si tratta della citata legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI).

Con la presente proposta di legge, si intende, in attesa di una più organica riforma, stralciare e risolvere la questione di cui all'oggetto, dalla quale dipende, in larga misura, il successo, da tutti auspicato, della riforma della caccia che, come si è detto, chiama unitamente i cacciatori a gestire il territorio insieme ad ambientalisti e coltivatori.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo. Agli onorevoli colleghi se ne raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Confederazione italiana delle associazioni venatorie, di seguito denominata «Confederazione», che rappresenta nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'intero associazionismo venatorio, con ruolo e funzioni di federazione sportiva. Alla suddetta Confederazione hanno titolo ad aderire, con le modalità previste dallo statuto della Confederazione medesima, la Federazione italiana della caccia e le altre associazioni venatorie riconosciute dalla legge.

2. Le associazioni venatorie aderenti alla Confederazione, ai sensi del comma 1, restano autonome e applicano i loro statuti purché non in contrasto con lo statuto della Confederazione e con le leggi che disciplinano il funzionamento e le attività del CONI.

3. Lo statuto della Confederazione è approvato dalle associazioni venatorie che aderiscono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è ratificato dal CONI entro i successivi sei mesi, previa verifica della sua conformità alle leggi che disciplinano il funzionamento e le attività del CONI medesimo.

